



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME

DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE

DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA
AUTONOMA
BOLZANO
(Scadenza
27/02/2026)

Legge n° 19 del 22/12/2025

BUR n°52 del 29/12/2025

Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l'anno 2026

[La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 19 del 22 dicembre 2025 recante “Disposizioni collegate alla legge di stabilità provinciale per l’anno 2026” presenta profili di illegittimità costituzionale con riferimento all’art. 2, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza in violazione degli artt. 3 e 34 della Costituzione ed eccede dalle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Bolzano dallo Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige di cui al DPR 31 agosto 1972, n. 6701, per i seguenti motivi.

L’art. 2 interviene sulla legge provinciale n. 9 del 30 novembre 2004 recante “Diritto allo studio universitario” e in particolare sull’art. 2, che individua i beneficiari delle prestazioni previste dalla legge 9/2004, ossia delle borse di studio e degli interventi atti alla realizzazione del diritto allo studio universitari, tra i quali, alla lett. e) sono inclusi i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea, per i quali viene introdotto, con la modifica in esame, il requisito della residenza da almeno due anni. Ne consegue che l’attuale formulazione normativa dell’articolo 2 (Aventi diritto), comma 1, lettera e) della legge provinciale n.9/2004, a seguito della modifica introdotta dall’art. 2 della legge in esame, prevede che “Possono fruire delle prestazioni previste dalla presente legge:

e) cittadine e cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, frequentanti università al di fuori del territorio della provincia di Bolzano, purché residenti [da cinque anni] in provincia di Bolzano da almeno due anni”.

Ciò premesso, si deve evidenziare che, con l'introduzione del requisito della durata biennale della residenza, la norma in esame ripropone la medesima questione di legittimità costituzionale derivante dalla formulazione precedente dell'art. 2 della legge provinciale n. 9/2004, che originariamente prevedeva una durata della residenza di cinque anni per poter usufruire dei benefici del diritto allo studio universitario, requisito introdotto dall'art 16, comma 4, della legge provinciale del 28 ottobre 2011, n. 12, già ritenuto illegittimo per violazione degli articoli 3 e 34 Cost., dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 18 gennaio 2013.

In particolare, la Corte costituzionale ha statuito che mentre la residenza costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale (nella specie, provinciale), «un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio», non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale). La previsione di un simile requisito non risulterebbe rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio nonché di merito, riferibili direttamente allo studente in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità dei benefici in oggetto. Preme sottolineare che la Corte ha fondato la declaratoria di illegittimità non esclusivamente sull'eccessiva durata temporale del requisito di residenza (nella specie quinquennale), ma ha affermato un principio di carattere generale, secondo cui la durata della residenza non costituisce, di per sé, un criterio costituzionalmente idoneo a selezionare i destinatari di prestazioni sociali e, in particolare, di misure di sostegno al diritto allo studio.

Alla luce di tali affermazioni, la riduzione del requisito temporale da cinque a due anni, introdotta dalla norma in esame, non è idonea a superare i profili di criticità costituzionale evidenziati dalla Corte. Il rilievo, infatti, non riguarda la misura quantitativa del termine in quanto tale, ma la sua inidoneità a operare quale criterio selettivo per la fruizione dei benefici connessi al diritto allo studio, in coerenza con i principi desumibili dagli articoli 3 e 34 della Costituzione.

Come espressamente affermato dalla Corte, «non è evidentemente possibile presumere, in termini assoluti, che gli stranieri immigrati [...] da meno di cinque anni [...] versino in stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni». Si ritiene, pertanto, che tale affermazione sia mutuabile anche con riferimento a un requisito temporale più contenuto. Parimenti non decisivo risulta, secondo la giurisprudenza costituzionale, il richiamo alla natura integrativa delle prestazioni o alla circostanza che esse siano finanziate integralmente con risorse proprie dell'ente territoriale. Sul punto, la Corte ha precisato che «le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari -necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza». Ne consegue che né l'autonomia finanziaria provinciale né l'esigenza di un utilizzo sostenibile delle risorse pubbliche possono legittimare l'introduzione di criteri selettivi altri rispetto ai parametri costituzionalmente rilevanti del bisogno e del merito dello studente.

Con specifico riferimento all'art. 34 Cost., la Corte ha poi ricordato che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere effettivo il diritto allo studio sono attribuite per concorso. Quindi, «se la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente: il che non può dirsi per la durata della residenza in Provincia» (sent. 2 del 2013).

Quanto sopra vale anche avuto riguardo alle competenze attribuite alla Provincia dallo statuto speciale del trentino Alto Adige, trattandosi di un intervento che esula da tali competenze. (da sviluppare...)

Ne consegue che la sostituzione del requisito minimo dei due anni di residenza con cinque anni, ripropone il medesimo vizio sostanziale in relazione ai parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 34 Cost, avendo la Corte costituzionale ritenuto illegittima la previsione di un termine di durata della residenza quale requisito per accedere ai benefici (sia esso di 5 anni o di qualsiasi altra durata).

Per i motivi sopra descritti e limitatamente all'art. 2, la legge provinciale deve essere impugnata ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

